favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti con alta incidenza di bambini in età prescolare ed anziani;

e) incremento del contributo ordinario in relazione agli eventuali maggiori trasferimenti spettanti agli Enti locali sottodotati di risorse;

f) applicazione della riduzione complessiva di 12 milioni di euro del fondo ordinario, di cui all'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009, determinata per ciascun Comune con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2010 in proporzione alla popolazione residente;

g) attribuzione a favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario della quota di compartecipazione IRPEF di cui all'articolo 1, comma 189, della legge n. 296 del 2006, alla quale è correlata una corrispondente detrazione dei trasferimenti ordinari, nonché attribuzione della quota di incremento del gettito compartecipato all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, secondo i criteri definiti dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali del 20 febbraio 2008 (cosiddetta IRPEF dinamica), tenendo primariamente conto delle finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico. L'importo delle attribuzioni per "Finalità Perequative" a valere sulle risorse dell'incremento della compartecipazione IRPEF è' stato successivamente rideterminato ed aggiornato nel mese di marzo 2010;

h) attribuzione a favore dei Comuni appartenenti alle Comunità montane di maggiori contributi in applicazione dell'articolo 2, comma 187, delle legge n. 191 del 2009, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 42 del 2010. Con il decreto del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2010, previa intesa siglata in sede di Conferenza unificata, sono state determinate le modalità di calcolo e di attribuzione del predetto contributo;

i) attribuzione del contributo di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, pari a complessivi 200 milioni di euro, sulla base di criteri che tengono conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. Tale contributo, previsto per il solo anno 2010, è stato ripartito - con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 10 dicembre 2010, previa intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali - in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun Comune ed applicando, in relazione agli adempimenti del patto di stabilità interno, le seguenti riduzioni e maggiorazioni:

- riduzione del 50% della quota parte dell'importo di 200 milioni di euro, determinata in proporzione alla popolazione residente, a carico dei Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2009;

- riduzione del 30 % della quota parte dei 200 milioni di euro, determinata in proporzione alla popolazione residente, a carico dei Comuni che non erano soggetti

al rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2009 (per dimensione demografica o per specifiche disposizioni di legge);

- incremento della quota parte dei 200 milioni di euro a favore dei Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2009.

l) aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, in relazione allo scadere del periodo di ammortamento di singoli mutui, assistiti da contribuzione erariale;

m) assegnazione di trasferimenti compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall'esclusione dall'imposta degli immobili adibiti ad abitazione principale in base all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e, successivamente, all'articolo 2, comma 127, della legge n. 191 del 2009. Tale ultimo provvedimento ha integrato lo stanziamento già previsto dalla normativa precedente e finalizzato al rimborso ai singoli Comuni della minore imposta derivante dall'esenzione dell'ICI sull'abitazione principale.

Nel dettaglio, l'articolo 2, comma 127, della richiamata Legge finanziaria per l'anno 2010, ha disposto l'integrazione, al suddetto titolo, di 156 milioni di euro per l'anno 2008 e di 760 milioni di euro annui dall'anno 2009. Il successivo comma 128 sopprime, altresì, l'articolo 1, comma 4, terzo periodo del decreto-legge n. 93 del 2008, in ordine ai criteri di rimborso della somma ai Comuni.

In ordine ad alcuni contributi per spese di investimento o finalizzate al rimborso di rate di ammortamento di mutui, si precisa:

- relativamente ai contributi a valere, specificatamente, sul fondo nazionale ordinario per lo sviluppo degli investimenti, è stato confermato, anche per l'anno 2010, il contributo integrativo, pari a 50 milioni di euro, destinato ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le disposizioni di legge in materia privilegiano, infatti, la distribuzione delle disponibilità a valere sul fondo in esame a favore degli Enti appartenenti alle più basse fasce demografiche, i cui bilanci sono spesso caratterizzati da notevole rigidità, dando luogo ad una traslazione di risorse a favore di questi ultimi. E' comunque confermato, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, un contributo aggiuntivo, complessivamente pari a 42 milioni di euro, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, destinato ad investimenti;

- per quanto concerne, invece, la dinamica del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la determinazione annua del contributo a valere sul predetto fondo è stabilita nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85. Permane, quindi, l'impegno statale a corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati

dagli Enti locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale.

Un approfondimento a parte va dedicato alle Comunità montane, per le importanti novità che sono state introdotte dall'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009 - così come modificato dall'articolo 1, del decreto legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 42 del 2010 - in ordine al sistema di finanziamento di tali Enti. A decorrere dall'anno 2010, infatti, cessa il concorso dello Stato al finanziamento delle Comunità montane. Come già anticipato nel paragrafo relativo alle modalità di determinazione dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni, una quota pari al 30 % dei trasferimenti non più attribuiti alle Comunità montane, è stato corrisposto ai Comuni appartenenti alle stesse, con le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2010, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 326 del 2010, ha dichiarato, tra l'altro, la parziale illegittimità del citato comma 187. In conseguenza della predetta sentenza, spettano alle Comunità montane i trasferimenti relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti e dei fondi destinati all'esercizio associato di funzioni.

Le Comunità montane continuano, inoltre, a ricevere i trasferimenti per l'IVA sui servizi esternalizzati, nonché il contributo per l'IVA sui trasporti. Ciò in quanto gli stessi costituiscono trasferimenti compensativi per oneri connessi a specifiche fattispecie previste dalla normativa e non una forma di concorso al finanziamento dell'Ente locale.

8.2.2. I principali fondi delle contribuzioni erariali e l'assegnazione dei trasferimenti

In ordine alle informazioni circa il sistema dei trasferimenti erariali, i principali fondi delle contribuzioni erariali e l'assegnazione dei trasferimenti, si rinvia al contenuto della precedente edizione della RGE.

8.2.3. La Legge finanziaria per l'anno 2010

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, reca molteplici disposizioni in materia di finanza locale, aventi riflessi anche in termini finanziari nei confronti degli Enti locali.

Nel dettaglio:

- l'articolo 2, comma 23, della Legge finanziaria per l'anno 2010, - così come modificato dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 42 del 2010 - ha previsto, anche per detto anno, l'assegnazione, in base agli ultimi dati anagrafici forniti dall'ISTAT (aggiornati al 31 dicembre 2008), degli incrementi previsti a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti con alta incidenza di bambini in età prescolare ed anziani. Tale norma ha comunque prescritto la garanzia di una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro annui, a valere sul fondo ordinario per ciascuno degli anni 2010 – 2012, per esigenze di finanza pubblica.

Sono stati altresì previsti interventi in favore dell'Amministrazione dell'Aquila e dei Comuni della Regione Abruzzo, attraverso la maggiorazione dei contributi ordinari agli stessi spettanti;

- l'articolo 2, comma 24 - così come modificato dall'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 42 del 2010 - ha introdotto, quindi, per i Comuni l'obbligo della trasmissione al Ministero dell'Interno, entro il termine del 31 maggio 2010, di un'apposita certificazione del maggior gettito dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a tutto l'anno 2009, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006 e successive modificazioni. Ciò ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali (cfr. par."Trasferimenti erariali agli Enti Locali");

- l'articolo 2, comma 183 - così come modificato dall'articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 42 del 2010 - ha disposto la riduzione del contributo ordinario base spettante agli Enti locali per gli anni dal 2010 al 2012. In particolare, per l'anno 2010 la riduzione ammonta a 1 milione di euro per le Province e 12 milioni di euro per i Comuni, ripartita in proporzione alla popolazione residente (cui è stato già fatto cenno nell'apposito paragrafo relativo ai "Trasferimenti erariali agli Enti locali"). Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2010 si è provveduto, per l'anno 2010, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo spettante ai singoli Enti;

- l'articolo 2, comma 184 - così come modificato dall'articolo 1, del decreto legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010 - ha prescritto, in relazione alla predetta riduzione del contributo ordinario di cui al precedente comma 183, la riduzione del 20 % del numero dei consiglieri comunali e provinciali, senza computare, a tal fine, il sindaco ed il presidente della Provincia;

- il successivo comma 185 - così come modificato dall'articolo 1, del decreto legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 42 del 2010 - ha fissato, altresì, il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, determinandolo, per ciascun Comune e ciascuna Provincia, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri, non computando, rispettivamente, il sindaco ed il presidente della Provincia;

- l'articolo 2, comma 186 - così come modificato dall'articolo 1, del decreto legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 42 del 2010 - ha quindi introdotto alcune prescrizioni a carico degli Enti locali, al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, previa adozione delle seguenti misure:

 - soppressione della figura del difensore civico comunale;
 - soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, con esclusione di Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, ai quali viene riconosciuta la facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere comunque inferiore a 30.000 abitanti;

• possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

• soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

• soppressione dei consorzi di funzioni tra gli Enti locali, ad eccezione dei Bacini imbriferi montani (BIM);

- l'articolo 2, comma 187 - così come modificato dall'articolo 1, del decreto legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 42 del 2010 - ha altresì previsto la cessazione, dall'anno 2010, del concorso dello Stato al finanziamento delle Comunità montane, cui è già stato fatto cenno nell'apposito paragrafo relativo ai "Trasferimenti erariali agli Enti locali" e, più in particolare, alle Comunità montane;

- l'articolo 2, comma 188, ha infine stabilito che le predette riduzioni di spesa di cui ai citati articoli 183 e 187, debbano affluire al fondo, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti locali

Tra gli ulteriori elementi di interesse per gli Enti locali si segnalano:

- la conferma, per il triennio 2009–2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, della sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero della maggiorazione di aliquote dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

- l'approvazione, con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, del 24 settembre 2009, dei parametri obiettivi per l'individuazione degli Enti locali strutturalmente deficitari per il triennio 2010 – 2012. I nuovi parametri trovano applicazione a decorrere dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2009 e al bilancio di previsione relativo all'esercizio 2011.

8.2.4. Principali modifiche introdotte da disposizioni legislative diverse dalla Legge finanziaria 2010

Modifiche ed integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte, nel corso dell'anno 2010, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti sull'impianto precedentemente vigente. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, recante "Interventi urgenti concernenti Enti locali e Regioni", al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, avente per oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42

L'articolo 1 del provvedimento in esame reca integrazioni al contenuto della legge finanziaria per l'anno 2010 (relative, in particolare, alla riduzione del fondo ordinario spettante agli Enti locali, in applicazione dell'articolo 2, commi da 183 a 187 del richiamato provvedimento (cfr. par. 8.2.3. "La Legge finanziaria per l'anno 2010").

Al comma 2 dello stesso articolo, vengono precisati i termini di decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), nonché di quelle di cui al comma 185 dello stesso articolo.

In particolare, si applicano dall'anno 2010 e per gli anni a seguire ed ai singoli Enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della legge n. 191 del 2009, in ordine alla determinazione del numero massimo degli assessori per ciascun Comune.

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009 (in ordine alla disposta soppressione della figura del difensore civico comunale nonché, per i Comuni fino a 100.000 abitanti, della figura del direttore generale), si applicano, in ogni Comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (fissata al 28 marzo 2010).

Si applicano a partire dall'anno 2011 e per gli anni a seguire ed ai singoli Enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo:

- le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 184, della legge n. 191 del 2009, in relazione alla determinazione del numero massimo dei consiglieri comunali e provinciali;

- le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere b), c) ed e) della medesima legge in ordine:

- alla disposta soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale;

- alla possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

- alla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli Enti locali, ad eccezione dei Bacini imbriferi montani (BIM).

L'articolo 4 reca quindi numerose rilevanti disposizioni per la funzionalità degli Enti locali. Nel dettaglio:

- l'ulteriore conferma, anche per l'anno 2010, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 2005, n. 26. Trattasi della procedura prevista, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, in ordine all'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *c*), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale procedura prevede, nella fattispecie, la nomina da parte del Prefetto di un commissario, affinché predisponga d'ufficio tale documento per sottoporlo al consiglio;

- le modalità di determinazione dei trasferimenti erariali a favore di ogni singolo Ente per l'anno 2010, cui si è già fatto ampio cenno nel paragrafo: "Trasferimenti erariali agli Enti locali";

- la proroga, anche per l'anno 2010, delle disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale addizionale, si precisa, è istituita, dall'anno 2003, in misura pari all'1 % del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato.

Viene, altresì, integrato l'articolo 2, comma 23, della legge n. 191 del 2009 (Legge finanziaria per l'anno 2010), in ordine alla riduzione del fondo ordinario spettante agli Enti locali ed alla maggiorazione prevista a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti con alta incidenza di bambini in età prescolare ed anziani (per il dettaglio, cfr. par. "Trasferimenti per gli Enti locali per l'anno 2010").

Infine, con il provvedimento in esame:

- vengono specificate, al comma 9-bis, ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, le modalità di attribuzione dei fondi spettanti nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli Enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. In particolare, i predetti fondi vengono assegnati in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi Enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa, condivisa a livello comunale e provinciale. In assenza di tale comunicazione da parte degli Enti interessati, la ripartizione dei fondi erogati dal

Ministero dell'Interno è disposta per il 50 % in base alla popolazione residente e per il 50 % in base al territorio, secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica.

- viene modificata e integrata la disciplina in materia di patto di stabilità interno, e ne vengono fornite le relative interpretazioni.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122

L'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, reca, all'articolo 5, modifiche agli articoli 82, 83, 84 ed 86 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), in ordine a indennità, rimborsi spese ed indennità di missione, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, finalizzati al cosiddetto "contenimento costi della politica".

In ordine, in particolare, all'articolo 83 del TUOEL, l'articolo 5 del provvedimento legislativo in esame ha previsto alcune modifiche alla disciplina del divieto di cumulo per gli amministratori degli Enti locali.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli Enti territoriali. Appare opportuno, in questa sede, limitare la disamina di tale tematica ai soli riflessi sul sistema dei trasferimenti erariali del mancato rispetto del patto di stabilità interno negli anni 2010 e successivi. In tale eventualità, il richiamato articolo 14 del provvedimento di legge in esame prescrive la riduzione, nell'anno successivo, dei trasferimenti dovuti agli Enti locali inadempienti in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Per il solo anno 2010, il successivo comma 13 dello stesso articolo, ha previsto l'attribuzione ai Comuni di un contributo complessivo di 200 milioni di euro da ripartirsi sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e del patto di stabilità interno (cfr. par. "Trasferimenti erariali agli Enti locali").

Inoltre, lo stesso articolo 14 ha introdotto, ai commi 25-31, disposizioni dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e ha fornito, al comma 33, l'interpretazione relativa alla natura della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definendola come non tributaria.

L'articolo 18 del provvedimento in esame ha quindi mutato la disciplina inerente l'attività di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, modificando il contenuto dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

In particolare – al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa – la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante l'aumento (nel richiamato art.18) dal 30 al

33%[2] della quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, riconosciuta ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento stesso. Gli importi che lo Stato riconosce ai Comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri Enti ed alla Unione europea. Al fine di definire i molteplici aspetti connessi alla tematica rappresentata è stato istituito un apposito tavolo tecnico presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

Breve cenno merita, infine, il contenuto di cui all'articolo 19, avente per oggetto l'aggiornamento del catasto, il quale prevede l'attuazione, a decorrere dal 1 gennaio 2011, dell'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, attivando idonee forme di collaborazione con i Comuni.

Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10

L'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, reca, ai commi 9-ter e 9-quater, interpretazioni e modifiche all'articolo 82 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).

Lo stesso articolo, inoltre:

- al comma 39, dispone la modifica dell'articolo 204, comma 1, del TUOEL in ordine alle regole da seguire per l'assunzione dei mutui da parte degli Enti locali. In particolare riducendo dall'anno 2011, in misura progressiva, il limite per il ricorso all'assunzione di nuovi mutui e per l'accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato;

- al comma 42 reca modifiche all'articolo 63, comma 1, numero 2) del TUOEL, in materia di incompatibilità.

8.2.5. Termini per l'adozione del bilancio di previsione 2010 e certificazioni contabili

Termini per l'adozione del bilancio di previsione 2010

Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, rappresenta il principale documento di programmazione amministrativa e finanziaria degli Enti locali e la sua adozione assume, pertanto, particolare importanza.

In proposito l'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali prevede che gli Enti approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che tale termine possa essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

[2] Quota ulteriormente elevata, successivamente, al 50 % dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Nel corso del 2010, per venire incontro alle esigenze degli Enti locali e dar modo agli stessi di applicare tutta la normativa di riferimento relativa al bilancio, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per detto anno è stato differito al 31 aprile 2010, con decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009.

Successivamente, con decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2010 il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2010.

Certificazioni contabili

Tra le attività di rilievo facenti capo al Ministero dell'Interno figura l'acquisizione delle certificazioni contabili degli Enti locali (bilanci di previsione e rendiconto).

Intensa è l'attività svolta dal Ministero dell'Interno anche in ordine all'acquisizione delle certificazioni contabili degli Enti locali, con riferimento ai bilanci di previsione ed al rendiconto, attesa la preziosa fonte informativa costituita dalla significativa consistenza dei dati dagli stessi fornita.

A tal fine:

- con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2010 sono stati approvati i modelli del certificato del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2010;

- con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2010 sono stati altresì approvati i modelli del certificato del rendiconto degli Enti locali relativo all'anno 2009.

Nel corso dell'anno 2010, è stata ravvisata, al fine di ridurre i tempi di acquisizione dei dati contabili degli Enti locali, l'esigenza e l'utilità di sviluppare l'acquisizione dei dati delle predette certificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), stante la preziosa fonte di informazioni fornita anche a supporto della riforma del sistema di finanza locale in atto.

Hanno aderito a tale facoltà:

- relativamente alla trasmissione del certificato del bilancio di previsione per l'anno 2010, 697 Comuni e 32 Province;

- relativamente alla trasmissione del certificato del rendiconto per l'anno 2009, 857 Comuni e 38 Province.

I modelli di certificazione approvati con il predetto decreto sono stati integrati tenendo conto delle esigenze informative emerse in sede di gruppo di lavoro "Bilanci delle Regioni e degli Enti locali", costituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2009, nonché sulla base di altre esigenze di raccolta dei dati.

Certificazioni per i servizi gestiti in forma associata per l'anno 2010

Tra le novità di rilievo si segnala che, con il decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno dell'8 settembre 2010, è stato approvato il modello di certificato attraverso il quale è stato attivato il contributo erariale spettante alle unioni di Comuni per l'anno 2010, per i servizi gestiti in forma associata.

Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 74 del 29 luglio 2010 è stato concordato, per l'anno 2010, di fissare al 6,5% la percentuale riservata al Ministero dell'Interno, da destinare alla gestione delle risorse per l'esercizio associato di competenza esclusiva dello Stato. Con l'Intesa n. 28 del 6 maggio 2010 raggiunta in sede di Conferenza Unificata, sono state individuate nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Calabria e Sardegna quelle destinatarie delle rimanenti risorse statali per la successiva attribuzione alle forme associative dei rispettivi territori. Per le altre Regioni (ad eccezioni della Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ove vige una speciale normativa in materia di trasferimenti erariali) i trasferimenti sono stati attribuiti secondo la regolamentazione statale.[3]

Commento ai dati sui trasferimenti erariali 2010, ai dati di bilancio ed ai parametri finanziari degli Enti locali

La disciplina che regola i trasferimenti erariali in favore di Province e Comuni per il 2010 è contenuta fondamentalmente all'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazioni nella legge n. 42 del 2010, nella legge n.191 del 23 dicembre 2009, nonché in altre disposizioni di legge.

Di seguito si riportano le tabelle di esposizione dei dati dettagliati relativi ai trasferimenti erariali con alcune brevi note di commento e si descrivono brevemente alcuni aspetti quantitativi.

Nel 2010 sono stati attribuiti alle Province trasferimenti per complessivi 1.000,39 milioni di euro (Tabella RP. 1).

I contributi correnti del 2010 ammontano a 967,13 milioni e sono costituiti dalle seguenti voci:

–fondo ordinario di 161,36 milioni;

–fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di 72,02 milioni;

–fondo consolidato di 53,9 milioni;

–compartecipazione IRPEF di 437,39 milioni;

–fondo per altri contributi generali di 150,86 milioni;

–fondo per le funzioni trasferite parte corrente di 91,6 milioni.

I contributi per sviluppo e investimenti ammontano a 33,26 milioni.

[3] Si vedano anche le pubblicazioni divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale: www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/200710finanziamenti.html)

Dall'analisi della Tabella RP.1 si denotano importi piuttosto diversi di attribuzione dei contributi da regione e regione, con valori particolarmente elevati alle Province della regione Sicilia (195,42 milioni) e della regione Campania (138,82 milioni).

La diversità negli importi attribuiti è dovuta al fatto che le Province hanno ricevuto, negli ultimi anni, alcune entrate proprie, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali in godimento. Quando il gettito di tali entrate si è rivelato particolarmente elevato, ciò ha comportato il quasi completo azzeramento dei trasferimenti erariali. Vi è poi da considerare che nei territori della regione Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige vige uno specifico sistema di finanza locale e, quindi, le Province (e ciò vale anche per i Comuni) sono assegnatari prevalentemente di trasferimenti regionali e provinciali anziché statali.

I Comuni sono stati assegnatari di trasferimenti per complessivi 16.002,74 milioni, come risulta da Tabella RP.2, ove sono posti in evidenza i valori dei trasferimenti erariali del 2010, costituiti dalle seguenti voci:

–una quota di 7.023,27 milioni relativa al fondo ordinario;

–una quota di 814,12 milioni relativa al fondo perequativo per squilibri della fiscalità locale;

–una quota di 2.239,02 milioni relativa al fondo consolidato;

–una quota di 1.116,08 relativa alla compartecipazione I.R.PE.F.;

–fondo per altri contributi generali di 4.166,68 milioni;

–fondo per le funzioni trasferite parte corrente di 32,63 milioni.

I contributi per sviluppo e investimento ammontano a 610,94 milioni e sono così suddivisi:

–una quota di 518,93 milioni relativa al fondo per lo sviluppo degli investimenti;

–una quota di 92,01 milioni relativa al fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Con riferimento agli importi in valore assoluto, risultano attribuite maggiori risorse ai Comuni della regione Lombardia (2.285,92) e della regione Lazio (2.034,27).

Nella Tabella RP.3 sono indicati i parametri finanziari per abitante delle Province relativamente ai contributi erariali ed ai contributi per ammortamento mutui.

Per i trasferimenti si rileva un minimo nella regione Valle D'Aosta (0,09 euro) ed un massimo nella Basilicata (58,16 euro).

Nella tabella RP.4 sono indicati i parametri finanziari per abitante dei Comuni capoluogo di Regione sia per i contributi erariali che per i contributi per ammortamento mutui.

Per i trasferimenti si contrappongono minimi e massimi della città di Aosta e di L'Aquila, con il massimo incremento per la stessa città di L'Aquila.

Il contributo capitario per rata di ammortamento mutui più basso appartiene a L'Aquila; quello più alto a Bari.

Tabella RP. 1 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - Anno 2010 - Assegnazioni di diritto (in milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI							CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI	TOTALE CONTRIBUTI
	Ordinario	Squilibrio fiscalità locale	Consolidato	Compartecip. IRPEF	Altri contributi generali	Funzioni trasferite parte corrente	TOTALE	Amortam. mutui	
PIEMONTE	0	0	0	46,75	7,59	0,42	54,76	0	54,76
LOMBARDIA	0,05	0	0	32,69	17,69	0	50,43	0	50,43
LIGURIA	0	0	0	27,27	4,87	0,34	32,48	0	32,48
VENETO	0	0	0	17,77	13,57	0	31,34	0	31,34
EMILIA ROMAGNA	0	0	0	14,05	5,27	0	19,32	0	19,32
TOSCANA	0	0,36	0,2	36,07	11,61	2,12	50,36	0,21	50,57
UMBRIA	0	0	0	19,09	2,08	0	21,17	0	21,17
MARCHE	0	0	0	26,2	3,28	0,36	29,84	0	29,84
LAZIO	2,78	0,64	1,64	24,04	48,84	2,2	80,14	0,34	80,48
ABRUZZO	2,24	1,87	0,48	23,88	3,91	6,55	38,93	1,72	40,65
MOLISE	3,54	2,23	1,68	4,99	0,32	3,44	16,2	0,94	17,14
CAMPANIA	0	10,8	1,66	76,91	15,56	28,59	133,52	5,3	138,82
PUGLIA	0	7,12	1,12	56,68	4,06	15,85	84,83	3,98	88,81
BASILICATA	8,46	4,54	4,79	8,06	2,57	5,92	34,34	0,36	34,7
CALABRIA	11,02	12,74	9,57	22,94	0,84	16,31	73,42	2,74	76,16
totale R.S.O.	28,09	40,3	21,14	437,39	142,06	82,1	751,08	15,59	766,67
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01
TRENTINO ALTO-ADIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRIULI VENEZIA-GIULA	0	0	0	0	0,34	0	0,34	0	0,34
SICILIA	120,4	25,48	28,31	0	7,58	0	181,77	13,65	195,42
SARDEGNA	12,87	6,24	4,45	0	0,87	9,5	33,93	4,02	37,95
totale R.S.S.	133,27	31,72	32,76	0	8,8	9,5	216,05	17,67	233,72
Totale complessivo	161,36	72,02	53,9	437,39	150,86	91,6	967,13	33,26	1000,39

N.B. Va segnalato che nelle regioni Friuli V.G. e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano è vigente una particolare legislazione in materia di finanza locale e conseguentemente agli enti locali delle stesse regioni sono attribuiti prevalentemente trasferimenti regionali e provinciali anziché statali.

N.B. Per molte regioni i valori dei contributi sono bassi perché alcune province hanno raggiunto una elevata autonomia finanziaria e, quindi hanno visto sostituiti - in maniera accentuata - i trasferimenti con entrate proprie.

Fonte: BANCA DATI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Tabella RP. 2 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE AI COMUNI - Anno 2010 - Assegnazioni di diritto (in milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI							CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI			TOTALE CONTRIBUTI
	ORDINARIO	SQUILIBRIO FISCALITA' LOCALE	CONSOLIDATO	COMPARTECIPAZ. IRPEF	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	FUNZIONI TRASFERITE PARTE CORRENTE	TOTALE	AMMORTAMENTO MUTUI	NAZ. ORD. INVESTIMENTI	TOTALE	
PIEMONTE	532,69	23,06	112,97	94,31	349,92	1,73	1.114,68	38,43	21,79	60,22	1.174,90
LOMBARDIA	1.099,95	47,87	212,07	187,17	649,65	3,92	2.200,63	66,68	18,61	85,29	2.285,92
LIGURIA	204,12	15,89	41,34	35,16	174,05	0,79	471,35	16,12	3,70	19,82	491,17
VENETO	495,50	25,19	89,47	96,09	336,04	1,88	1.044,17	35,75	4,53	40,28	1.084,45
EMILIA ROMAGNA	430,12	7,07	111,27	78,86	408,42	2,83	1.038,57	30,32	1,94	32,26	1.070,83
TOSCANA	410,44	9,23	111,34	78,39	336,53	3,31	949,24	30,01	1,98	31,99	981,23
UMBRIA	108,83	15,00	25,63	20,94	61,95	0,67	233,02	6,82	1,01	7,83	240,85
MARCHE	168,73	13,90	42,54	33,94	93,24	0,84	353,19	12,87	3,09	15,96	369,15
LAZIO	567,21	28,21	662,67	119,91	600,56	3,61	1.982,17	47,57	4,53	52,10	2.034,27
ABRUZZO	160,04	18,23	35,66	30,50	113,22	0,54	358,19	14,99	4,91	19,90	378,09
MOLISE	38,18	5,31	11,15	7,60	17,29	0,17	79,70	4,51	2,64	7,15	86,85
CAMPANIA	875,95	192,47	337,59	160,23	299,77	8,06	1.874,07	52,89	5,88	58,77	1.932,84
PUGLIA	497,38	56,44	103,15	104,10	234,08	1,65	996,80	36,22	1,22	37,44	1.034,24
BASILICATA	87,79	19,39	32,28	17,22	23,96	0,38	181,02	9,05	1,73	10,78	191,80
CALABRIA	290,69	71,10	101,86	51,66	70,42	0,98	586,71	29,52	5,68	35,20	621,91
totale R.S.O.	5.967,62	548,36	2.030,99	1.116,08	3.769,10	31,36	13.463,51	**431,75**	**83,24**	**514,99**	**13.978,50**
VALLE D'AOSTA	0,25	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
TRENTINO ALTO-ADIGE	1,62	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	24,56
FRIULI VENEZIA-GIULA	1,81	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90
SICILIA	828,40	234,88	165,19	0,00	194,63	0,00	1.423,10	65,12	2,75	67,87	1.490,97
SARDEGNA	223,57	30,88	42,84	0,00	95,97	1,27	394,53	22,06	6,02	28,08	422,61
totale R.S.S.	1.055,65	265,76	208,03	0,00	397,58	1,27	1.928,29	**87,18**	**8,77**	**95,95**	**2.024,24**
Totale complessivo	7.023,27	814,12	2.239,02	1.116,08	4.166,68	32,63	15.391,80	**518,93**	**92,01**	**610,94**	**16.002,74**

N.B. Va segnalato che nelle regioni Friuli V.G. e Valle D'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano è vigente una particolare legislazione in materia di finanza locale e conseguentemente agli enti locali delle stesse regioni sono attribuiti prevalentemente trasferimenti regionali e provinciali anziché statali; va tuttavia precisato che i trasferimenti compensativi per l'ICI vengono erogati, tramite i cennati enti, ai comuni presenti su tale territorio.
Gli altri contributi generali comprendono i trasferimenti compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall'esclusione dall'imposta degli immobili adibiti ad abitazione principale, art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
Fonte: BANCA DATI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Per la capacità economica (Tabella RP. 4 bis) desunta dall'indice della spesa corrente per abitante con riferimento ai dati del bilancio di previsione 2010, al minimo del comune di Campobasso (963,02 euro) si contrappone il massimo di L'Aquila (7.228,03 euro) in quanto il comune di L'Aquila ha ricevuto, nel corso dell'anno 2009, specifici fondi dalla Protezione civile ed alcune attribuzioni finanziarie, nel corso del 2010 dal Ministero dell'Interno, per il sostegno in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 con conseguenti significativi incrementi della spesa corrente.

Per i Comuni non capoluogo di regione, i più significativi parametri finanziari sono esposti nelle Tabelle RP.5 e RP.5 bis.

Per i trasferimenti (Tabella RP.5) si contrappone il minimo della regione Lombardia con il massimo della regione Basilicata, con il massimo incremento per l'Abruzzo.

Il contributo *pro capite* per rata di ammortamento mutui più basso, appartiene alla regione Emilia Romagna, quello più alto alla regione Basilicata, ma si tratta di un contributo che diminuisce ad ogni utilizzo e quindi deriva da quanto ogni singolo Ente ha utilizzato anche negli anni scorsi.

La capacità economica (Tabella RP. 5bis) misurata col parametro della spesa corrente per abitante, denuncia il minimo assoluto in Veneto con 674,05 euro ed il massimo in Sardegna con 1.115,38 euro.

Tabella RP. 3 - PARAMETRI FINANZIARI PER ABITANTE DELLE PROVINCE (valori in euro)

REGIONI	Contrib. Erariali pro-capite			Contr. Amm. Mutui pro-capite		
	2009	2010	Variazioni %	2009	2010	Variazioni %
PIEMONTE	12,32	12,35	0,24	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	0,09	-	-	-	-
LOMBARDIA	5,30	5,18	-2,26	-	-	-
LIGURIA	20,03	20,12	0,45	-	-	-
TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-	-
VENETO	7,06	6,42	-9,07	-	-	-
FRIULI VEN. G.	0,02	0,27	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	6,59	4,43	-32,78	-	-	-
TOSCANA	13,84	13,57	-1,95	0,06	0,06	-
UMBRIA	23,79	23,67	-0,50	-	-	-
MARCHE	19,37	19,23	-0,72	-	-	-
LAZIO	6,20	14,24	129,68	0,06	0,06	-
ABRUZZO	28,44	29,16	2,53	1,58	1,29	-18,35
MOLISE	50,96	50,47	-0,96	3,58	2,92	-18,44
CAMPANIA	23,86	22,97	-3,73	1,00	0,91	-9,00
PUGLIA	20,66	20,80	0,68	1,04	0,98	-5,77
BASILICATA	58,65	58,16	-0,84	0,87	0,60	-31,03
CALABRIA	36,03	36,55	1,44	1,62	1,36	-16,05
SICILIA	35,69	36,08	1,09	2,74	2,71	-1,09
SARDEGNA	20,69	20,31	-1,84	2,79	2,40	-13,98
Media nazionale	15,67	16,11	2,81	0,61	0,55	-9,84

N.B. L'elevata variazione percentuale dei contributi erariali del Lazio è dovuta ad una restituzione per errata attribuzione dell'addizionale energetica anno 2004.

Fonte: BANCA DATI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Tabella RP. 4 - PARAMETRI FINANZIARI PER ABITANTE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI REGIONE (in euro)

COMUNI	*Contr. Erariali Procapite*			*Contr. Ammort. Mutui procapite*		
	2009	2010	Variazioni %	2009	2010	Variazioni %
TORINO	394,64	398,76	1,04	5,83	4,43	-24,01
MILANO	379,39	380,71	0,35	8,64	5,41	-37,38
GENOVA	418,32	419,07	0,18	7,60	7,95	4,61
VENEZIA	358,95	358,44	-0,14	3,31	5,26	58,91
BOLOGNA	389,18	393,43	1,09	8,65	6,49	-24,97
FIRENZE	424,23	425,96	0,41	6,09	7,40	21,51
PERUGIA	285,48	287,12	0,57	10,69	7,88	-26,29
ANCONA	268,14	276,00	2,93	7,88	7,31	-7,23
ROMA	472,38	507,09	7,35	10,58	8,54	-19,28
L'AQUILA	299,93	682,91	127,69	5,30	3,74	-29,43
CAMPOBASSO	194,82	201,26	3,31	10,71	10,40	-2,89
NAPOLI	609,81	620,93	1,82	14,99	13,36	-10,87
BARI	343,98	349,95	1,74	16,19	14,28	-11,80
POTENZA	375,30	378,12	0,75	13,04	12,89	-1,15
CATANZARO	322,08	329,35	2,26	3,70	2,43	-34,32
PALERMO	429,11	435,94	1,59	9,38	6,65	-29,10
CAGLIARI	304,70	316,40	3,84	6,60	6,63	0,45
AOSTA	64,09	63,53	-0,87	-	-	-
TRIESTE	96,35	96,28	-0,07	-	-	-
Media nazionale	424,08	449,05	5,89	9,32	7,88	-15,45

L'elevato incremento dei contributi erariali dell'Aquila è dovuto all'inserimento nella spettanza dell'anno 2010 dei trasferimenti a sostegno degli Enti locali interessati agli eventi sismici del 6 aprile 2009, sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2010.

Fonte: BANCA DATI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Tabella RP. 4 bis - PARAMETRI FINANZIARI PER ABITANTE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI REGIONE (in euro)

COMUNI	Spese correnti procapite da bilanci consuntivi			Spese correnti procapite da certificati preventivi		
	2008	2009	Variazioni %	2009	2010	Variazioni %
TORINO	1.380,45	1.336,22	-3,20	1.352,21	1.394,63	3,14
MILANO	1.405,46	1.428,47	1,64	1.758,77	1.732,29	-1,51
GENOVA	1.135,49	1.083,60	-4,57	1.086,64	1.065,61	-1,94
VENEZIA	2.100,95	2.074,50	-1,26	1.971,71	1.943,86	-1,41
BOLOGNA	1.361,65	1.337,79	-1,75	1.286,28	1.288,88	0,20
FIRENZE	1.338,93	1.346,84	0,59	1.344,62	1.322,04	-1,68
PERUGIA	914,21	873,58	-4,44	934,51	1.111,59	18,95
ANCONA	1.119,04	1.116,30	-0,24	1.162,90	1.144,89	-1,55
ROMA**	849,72	1.459,77	71,79	1.279,07	1.338,41	4,64
L'AQUILA***	928,28	2.161,28	132,83	860,94	7.228,03	739,55
CAMPOBASSO	886,22	904,81	2,10	912,65	963,02	5,52
NAPOLI	1.409,46	1.484,69	5,34	1.617,38	1.549,97	-4,17
BARI	933,22	973,36	4,30	944,22	1.035,80	9,70
POTENZA	1.134,12	1.176,15	3,71	1.147,95	1.169,23	1,85
CATANZARO	901,92	943,91	4,66	1.038,50	1.074,29	3,45
PALERMO	1.169,06	1.194,36	2,16	1.283,21	1.286,04	0,22
CAGLIARI	1.340,08	1.373,30	2,48	1.420,93	1.428,44	0,53
AOSTA	1.523,30	1.550,25	1,77	1.590,34	1.628,78	2,42
TRIESTE	1.354,13	1.346,97	-0,53	1.336,09	1.359,21	1,73
Media nazionale	1.182,60	1.372,84	16,09	1.374,87	1.439,17	4,68

** Il certificato al rendiconto 2008 del comune di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 78 del d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008 comprende i dati della gestione ordinaria e quindi dopo il 28 aprile 2008. La spesa da gennaio ad aprile va a confluire nella gestione straordinaria dello stesso comune e non può considerarsi in questi dati.

***Il comune di L'Aquila ha ricevuto, nel corso dell'anno 2009, specifici fondi dalla Protezione civile ed alcune attribuzioni finanziarie, nel corso del 2010, dal Ministero dell'Interno per il sostegno agli eventi sismici del 6 aprile 2009 con conseguenti significativi incrementi della spesa corrente.

Fonte: BANCA DATI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Tabella RP. 5 - PARAMETRI FINANZIARI PER ABITANTE DEI COMUNI - ESCLUSI I CAPOLUOGHI DI REGIONE (in euro)

REGIONI	Contrib. Erariali pro-capite			Contr. Amm. Mutui pro-capite			Contrib. Naz. Ordinario investimenti		
	2009	2010	Variazioni %	2009	2010	Variazioni %	2009	2010	Variazioni %
PIEMONTE	209,30	213,49	2,00	11,17	9,76	-12,62	6,23	6,18	-0,80
LOMBARDIA	200,27	202,13	0,93	8,82	7,06	-19,95	2,25	2,20	-2,22
LIGURIA	209,67	214,40	2,26	12,76	11,22	-12,07	3,68	3,68	0,00
VENETO	203,38	205,26	0,92	9,10	7,44	-18,24	0,99	0,98	-1,01
EMILIA ROMAGNA	221,44	224,84	1,54	8,54	7,04	-17,56	0,51	0,49	-3,92
TOSCANA	233,70	237,42	1,59	9,54	8,17	-14,36	0,60	0,59	-1,67
UMBRIA	250,78	254,58	1,52	8,71	7,57	-13,09	1,40	1,39	-0,71
MARCHE	217,68	221,48	1,75	9,79	8,26	-15,63	2,13	2,10	-1,41
LAZIO	202,95	206,96	1,98	9,61	8,38	-12,80	1,61	1,56	-3,11
ABRUZZO	223,51	244,40	9,35	12,98	11,66	-10,17	3,92	3,89	-0,77
MOLISE	245,86	257,36	4,68	16,73	14,76	-11,78	9,73	9,78	0,51
CAMPANIA	258,67	263,07	1,70	9,29	8,25	-11,19	3,16	1,21	-61,71
PUGLIA	228,09	235,32	3,17	9,32	8,42	-9,66	0,32	0,32	0,00
BASILICATA	295,95	297,08	0,38	17,03	15,64	-8,16	3,34	3,32	-0,60
CALABRIA	285,62	290,26	1,62	17,02	15,30	-10,11	8,79	2,96	-66,33
SICILIA	255,45	259,37	1,53	15,07	13,87	-7,96	1,90	0,63	-66,84
SARDEGNA	220,97	227,75	3,07	15,49	13,88	-10,39	3,96	3,97	0,25
Media nazionale	225,90	230,02	1,82	10,63	9,21	-13,36	2,46	1,90	-22,76

Fonte: BANCA DATI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Tabella RP. 5 bis - PARAMETRI FINANZIARI PER ABITANTE DEI COMUNI - ESCLUSI I CAPOLUOGHI DI REGIONE (in euro)

REGIONI	Spesa corrente procapite dai certificati di conto di bilancio			Spesa corrente procapite da certificati preventivi		
	2008	2009	Variazioni %	2009	2010	Variazioni %
PIEMONTE	724,63	717,66	-0,96	720,22	737,38	2,38
LOMBARDIA	755,71	746,46	-1,22	761,76	772,19	1,37
LIGURIA	1.076,51	1.077,49	0,09	1.086,19	1.108,91	2,09
VENETO	659,72	645,62	-2,14	650,36	674,05	3,64
EMILIA ROMAGNA	869,15	841,97	-3,13	854,96	838,42	-1,93
TOSCANA	863,38	849,00	-1,67	857,10	876,70	2,29
UMBRIA	853,24	837,00	-1,90	840,52	854,61	1,68
MARCHE	811,53	814,45	0,36	807,84	820,77	1,60
LAZIO	760,83	755,94	-0,64	788,44	808,45	2,54
ABRUZZO	736,63	752,17	2,11	719,24	797,18	10,84
MOLISE	874,29	839,97	-3,93	989,98	993,91	0,40
CAMPANIA	705,86	713,05	1,02	751,57	760,43	1,18
PUGLIA	628,13	611,32	-2,68	648,55	679,29	4,74
BASILICATA	705,13	717,64	1,77	717,54	740,81	3,24
CALABRIA	738,40	724,84	-1,84	771,44	803,35	4,14
SICILIA	860,53	850,85	-1,12	901,19	930,18	3,22
SARDEGNA	1.010,23	1.043,93	3,34	1.063,70	1.115,38	4,86
Media nazionale	776,59	765,62	-1,41	785,11	803,72	2,37

N.B. Le medie procapite sono calcolate sulla base dei certificati di conto di bilancio 2008 e 2009 e dei certificati preventivi 2009 e 2010 presenti in banca dati. Sono esclusi i comuni capoluogo di regione e delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli V.G. considerato che in tali territori vige uno speciale sistema di finanza locale.

Fonte: BANCA DATI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO